

FOGLIO INFORMATIVO

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO PER AZIENDE

“Decreto Liquidità” - Misure ai sensi dell’art. 13 del D.L. 8 aprile 2020

nr. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40 modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n.178 (di seguito Legge di Bilancio 2021) e, da ultimo, dal Decreto Legge del 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell’Alto Adige Spa

Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano

Telefono: 800 585 600 **Email:** gsinfo@volksbank.it **PEC** segreteria@pec.volksbank.it

Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it

Ubicazione server del Centro Servizi: Padova

Codice Banca ABI: 5856-0

Codice BIC: BPAAIT 2B

Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia: 5856

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214

Autorità di controllo: Banca d’Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma

Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

CHE COS’È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO ‘DECRETO LIQUIDITA’

Finanziamenti di importo massimo fino a 30.000 € (art.13, lettera m, DL Liquidità 23/2020)

Finanziamento destinato a piccole e medie imprese o persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 come previsto dal Art. 13 DL 23/2020 (“Decreto Liquidità”).

Il finanziamento prevede la garanzia del 80% dal Fondo Centrale di Garanzia. La garanzia è gratuita, come previsto dal Decreto Liquidità per le garanzie concesse entro il 30/06/2022; dopo di che le spese dovute per la Garanzia del Fondo Centrale sono a carico del cliente. Su operazioni di Controgaranzia/Riassicurazione la copertura del Fondo è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi a patto che la garanzia rilasciata dallo stesso sia pari al 80% dell’importo del finanziamento.

Il finanziamento ha durata massima di 180 mesi e prevede un periodo di preammortamento di 24 mesi. Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

L’importo non potrà essere superiore, alternativamente a:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività

- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Per l'individuazione dei valori di riferimento di cui ai precedenti punti, sarà possibile fare riferimento: (i) ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale o (ii) ai dati del 2020 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale o (iii) in assenza di quest'ultime, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Finanziamenti fino al limite massimo garantito dal Fondo di Garanzia 662/96 elevato a 5 milioni € per singola impresa (art.13, lettera c) e d), DL Liquidità 23/2020)

Finanziamento destinato alle PMI come previsto dal Art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità") che necessitano di un ripristino di liquidità oppure di risorse per capitale di esercizio o per investimenti.

Il finanziamento deve essere assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia L. 662/96 per un importo pari al 80%, la percentuale di copertura della riassicurazione/controgaranzia è elevata al 100% dell'importo garantito dai Confidi, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90% e non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia è gratuita fino al 30/06/2022, dopo di che le spese dovute per la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia sono a carico del cliente.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

L'importo non può superare alternativamente:

- del doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.

Per l'individuazione del valore di riferimento sarà possibile fare riferimento:

- (i) ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale;
- (ii) ai dati del 2020 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale, o
- (iii) in assenza di quest'ultime, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; o

- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

Per l'individuazione del valore di riferimento sarà possibile fare riferimento esclusivamente ai dati del 2019 come risultanti dal bilancio depositato o dalla dichiarazione fiscale oppure il reale fabbisogno di liquidità e investimento dell'azienda sulla base di autocertificazione.

Per l'individuazione del valore delle spese salariale sarà possibile fare riferimento ai dati 2019 o 2020 risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata.

Per l'individuazione del valore del fatturato sarà possibile fare riferimento ai dati 2019 risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata oppure il reale fabbisogno di liquidità e investimento dell'azienda sulla base di autocertificazione e comunque massimo 5.000.000,00 euro.

Finanziamenti di importo massimo fino a 800.000 € (art.13, lettera n), DL Liquidità 23/2020).

Finanziamento alle PMI con un fatturato non superiore a 3,2 mio. che necessitano di un ripristino di liquidità oppure di risorse per investimenti, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 secondo quanto attestato dall'impresa mediante dichiarazione autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 art. 47.

Il finanziamento prevede la garanzia del Fondo per un importo pari all'80%, che può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri fondi di garanzia a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100% del finanziamento concesso. La garanzia MCC è cumulabile con la garanzia concessa da Confidi o da altri fondi di garanzia, a valere su risorse proprie e nella misura massima del 20%, sino alla copertura del 100% del finanziamento. E' prevista la concessione della riassicurazione e della controgaranzia in misura pari all'80% sulle garanzie rilasciate dai Confidi in misura pari al 100% del finanziamento.

Il finanziamento ha durata massima di 96. Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

I tassi di interesse e le commissioni tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.

L'importo del finanziamento non può superare alternativamente a uno degli importi di cui alla lett. c) (25% del fatturato o il doppio delle spese salariali).

Operazioni di rinegoziazione/consolido di debiti in essere (art.13, lettera e) DL Liquidità 23/2020)

Finanziamento per rinegoziazione/consolidi di debiti in essere con un importo massimo fino a 5.000.000,00 ed un importo minimo che deve corrispondere al debito residuo/accordato di una linea esistente + almeno 25% + riduzione del tasso destinato a PMI la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19 come previsto dal Art. 13 DL 23/2020 ("Decreto Liquidità").

La liquidità aggiuntiva non deve essere utilizzata per coprire eventuali interessi o/e oneri dovuti dall'impresa per la chiusura del finanziamento oggetto di rinegoziazione/consolidamento.

Il finanziamento prevede la garanzia del 80% del Fondo Centrale di Garanzia. La garanzia del Fondo Centrale di Garanzia è gratuita fino al 30/06/2022; dopo di che le spese dovute per la Garanzia del Fondo Centrale sono a carico del cliente.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

I tassi di interesse e le commissioni tengono conto della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria.

I RISCHI

In caso di tasso fisso rimangono fissi, per la durata concordata, sia il tasso d'interesse che l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

In caso di tasso variabile, rispetto al tasso iniziale il tasso d'interesse può variare, con cadenze prestabilite secondo l'andamento dell'indice di riferimento fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Se è prevista la clausola di tasso minimo è impossibile beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso quando questi scendono al di sotto della soglia indicata.

REQUISITI

Requisiti per la concessione di questo finanziamento:

- con le somme erogate non si possono estinguere/ridurre altri finanziamenti, tranne per lettera e)

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO lettera m)

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)*:

**A tasso variabile collegato ad Euribor 6 mesi
8,251 %**

**A tasso fisso
11,116 %**

* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati:

A tasso variabile: importo = 30.000,00 – periodicità della rata = mensile – durata 96 mesi – provvigione una tantum 2,00% - spese incasso rata: 2,00 euro – imposta di bollo: 16,00 euro

Spread in punti percentuali:

7,500

TAN (tasso annuale nominale) punti percentuali:

7,000

A tasso fisso: importo = 800.000,00 – periodicità della rata = mensile – durata 96 mesi – provvigione una tantum 2,00% - spese incasso rata: 2,00 euro – imposta di bollo: 16,00 euro

Tasso annuale nominale: 10,000 %

Per i finanziamenti chirografari a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

<i>VOCI</i>		<i>COSTI</i>
Durata massima lettera m) (incluso periodo di preammortamento di 24 mesi)		180 mesi
Durata massima lettera c) d) e) n)		96 mesi
Periodicità della rata		mensile
Lettera m) n) c) d) e)		
Tasso o Fisso	Tipo tasso	fisso
	Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Indice di riferimento (IRS) + spread

	Indice di riferimento	Il tasso d'interesse è definito sulla base dell'IRS (Interest Rate Swap) lettera, (arrotondato al successivo 0,10); a seconda della durata del mutuo. Rilevazione IRS: Per importi > 1 mio €: rilevazione della giornata precedente al giorno di stipula; Per importi < 1 mio €: rilevazione ultimo giorno lavorativo del mese che precede il mese di sottoscrizione
	Spread	Lo spread viene definito a seconda della durata del mutuo e della percentuale finanziata del valore dell'immobile massimo 12,000 %
	Tasso d'interesse di preammortamento	Stesso valore del tasso di interesse annuo nominale
Lettera m) n) c) d) e)		
Tasso Variabile	Tipo tasso	indicizzato (Euribor minimo 0,00% + spread)
	Tasso di preammortamento	Indice di riferimento + spread di preammortamento
	Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Indice di riferimento + spread
	Indice di riferimento	Il tasso d'interesse è definito sulla base dell'Euribor 6 mesi (365) rilevato con valuta primo giorno lavorativo del mese di sottoscrizione del contratto (per definire il tasso all'erogazione) e con valuta primo giorno lavorativo del semestre (per definire il tasso dei semestri successivi), arrotondato al successivo 0,25. L'adeguamento del tasso è effettuato semestralmente con valuta 01.01 e 01.07.
	Spread	massimo 12,90 punti percentuali
	Spread (per il periodo di preammortamento)	massimo 13,90 punti percentuali
Tasso di mora: indicato in punti percentuali da sommare al tasso debitore annuo nominale tempo per tempo in vigore		4,00 punti percentuali
Commissione per estinzione anticipata o riduzione capitale		1,00% del capitale rimborsato anticipatamente
Giorni di calcolo interessi convenzionali		anno commerciale (360 giorni)
Giorni di calcolo interessi moratori		anno civile (365 giorni)
Spese d'erogazione: provvigione una tantum		2,000% minimo 200,00 euro
Spese incasso rata (per ciascuna rata)		2,00 euro
Accollo		200,00 euro
Rinegoziazione		massimo 100,00 euro
Sospensione pagamento rata (non applicata per accordo PMI)		massimo 100,00 euro

Decurtazione / proroga piano di ammortamento Variazione piano personalizzato (non applicato per rimborso anticipato)	50,00 euro
Spese garanzie	0,00 euro
Tipo di ammortamento	piano di ammortamento francese
Tipologia di rata	Costante

Invio comunicazioni:

La Banca ed il cliente convengono e stabiliscono che le comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge sono effettuate, con pieno effetto, in formato elettronico/telematico, mediante la messa a disposizione delle medesime nell'area riservata del sito internet della Banca. Il cliente, al momento della stipula del contratto e, comunque, in qualsiasi altro momento, in alternativa alla trasmissione delle comunicazioni in forma elettronica, ha diritto di richiedere l'invio o la consegna delle medesime comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato alla Banca per l'inoltro della corrispondenza, mediante la sottoscrizione di apposito modulo messo a disposizione dalla Banca.

La cessazione, per qualsiasi causa o ragione, dei servizi di online banking determina la conseguente ed automatica disattivazione della funzionalità di invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica. In tal caso, la Banca effettuerà, con pieno effetto, le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza, anche nel caso in cui il cliente abbia preventivamente richiesto l'invio delle comunicazioni periodiche in forma elettronica/telematica.

Qualora il cliente decida di non attivare i servizi di online banking, la Banca effettuerà le comunicazioni in forma cartacea all'ultimo indirizzo indicato per l'inoltro della corrispondenza. Le comunicazioni in forma telematica sono gratuite per il cliente; le comunicazioni effettuate con strumenti diversi da quelli telematici, quelle ulteriori o più frequenti rispetto a quanto previsto dalle norme di trasparenza o effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto possono comportare l'addebito di spese nel contratto di conto corrente principale (ai sensi dell'art. 127 bis del Testo Unico Bancario).

Documenti obbligatori			
Documento	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
Documento di sintesi periodico	annuale	Cartaceo	0,00 euro
		Elettronico	0,00 euro
Rendiconto	annuale	Cartaceo	0,00 euro
		Elettronico	0,00 euro
Sollecito/Comunicazione dati a sistemi di informazione creditizia	per evento	Cartaceo	0,00 euro
		Elettronico	0,00 euro
Sollecito	per evento	Cartaceo	10,00 euro
Proposta di modifica unilaterale	per evento	Cartaceo	0,00 euro
		Elettronico	0,00 euro

Documenti facoltativi			
Avviso di scadenza rata	ad ogni scadenza rata	Cartaceo elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Quietanza	a seguito di ogni pagamento rata	Cartaceo elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Certificazione interessi (annuale)	annuale	Cartaceo Elettronico	0,00 euro 0,00 euro
Ristampe piano d'ammortamento	su richiesta	Cartaceo*	0,00 euro
Ristampe (quietanze, certificazione interessi)	su richiesta	Cartaceo *	10,00 euro

*su richiesta in filiale

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella versione vigente.

Per i contratti di mutuo che sono a tasso fisso per tutta la durata del contratto, il documento di sintesi riporta in calce il piano di ammortamento.

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento allegato al documento di sintesi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.volksbank.it).

Nel caso che il mutuo/prestito rateale sia oggetto di annunci pubblicitari che offrono il beneficio di condizioni più favorevoli rispetto a quelle contenute nel presente foglio informativo, il termine per avvalersi delle facoltà promozionali è quello indicato nell'annuncio stesso.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Imposta di bollo sul contratto:** 16,00 euro

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria: presupposto per istruire la pratica di mutuo è la presentazione da parte del cliente di tutta la documentazione richiesta. L'iter di delibera si conclude, a seconda dell'importo di mutuo, entro un minimo di 1 giorno lavorativo e un massimo di 12 giorni lavorativi. Per i mutui di competenza del Consiglio d'Amministrazione la conclusione dell'iter autorizzativo dipende dalla data in cui si riunisce il Consiglio d'Amministrazione.

Disponibilità dell'importo: l'intero importo del mutuo, al netto delle tasse, spese e commissioni viene erogato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata - recesso

1. Il mutuatario, in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente una parte del debito residuo ossia estinguere l'intero debito residuo.

In caso di rimborso anticipato parziale si riduce l'importo delle rate successive, fermo restando il numero e la scadenza delle stesse.

Dopodiché gli interessi saranno conteggiati soltanto sul capitale residuo. In caso di rimborso anticipato parziale o di estinzione anticipata (recesso) il mutuatario ha diritto a una riduzione del costo totale del mutuo, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. Nei limiti consentiti dalla legge, e se convenuto, sulla quota di capitale rimborsata prima della scadenza contrattuale originaria, alla banca spetta il compenso per estinzione anticipata.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Dopo che il cliente abbia restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo ufficio-reclami@volksbank.it, per posta elettronica certificata all'indirizzo compliance@pec.volksbank.it, via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente dell'Ufficio Reclami il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa www.volksbank.it;
- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

LEGENDA

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Spread	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo tale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il TAEG consente di mettere a confronto varie offerte.
Tasso debitore annuo nominale (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso d'interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale (TEG)	Il tasso effettivo globale (TEG) è un valore espresso in percentuale il quale contiene tutti gli oneri bancari che il cliente sostiene per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso minimo	Limite minimo predeterminato sotto il quale il tasso d'interesse del mutuo non potrà mai scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento.